

TAR Palermo 27/05/1996 n. 626

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.1

Il principio di continuità delle gare di appalto è finalizzato ad evitare pericoli di deviazione nella valutazione delle offerte, per cui non può essere considerato assolutamente insuscettibile di eccezioni, ben potendo verificarsi situazioni particolari, le quali obiettivamente impediscano la concentrazione delle operazioni in una sola seduta.